

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società consortile per azioni con la denominazione:

**"POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SOCIETÀ CONSORTILE
PER AZIONI".**

Articolo 2

La Società Consortile, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire la ricerca scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico, la produzione hi-tech di beni e servizi, la nascita di aziende ad alto contenuto tecnico ed innovativo e la formazione superiore nel Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone.

La Società opera con competenze distintive nell'ambito del sistema dei parchi scientifici e tecnologici e degli enti di ricerca regionali e si integra con i soggetti sopraindicati realizzando sinergie e offrendo complementarietà.

La società provvederà, ove ricorrano requisiti e le opportunità a stipulare con centri di ricerche e sviluppo, ulteriori convenzioni.

Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, in coerenza con la sua funzione eminentemente pubblicistica di veicolo delle Istituzioni Pubbliche che lo partecipano per la promozione della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, e nel rispetto di tutti i limiti e divieti di legge, la Società Consortile potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, immobiliare e mobiliare utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, ed in particolare potrà:

- a) svolgere attività di studio e di ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese pubbliche e private interessate e in grado di apportare specifiche conoscenze ed esperienze;
- b) favorire, in conformità agli obiettivi pubblicistici delle Istituzioni di cui costituisce emanazione, il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate all'interno del Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone e nei centri di ricerca collegati, nel rispetto del principio di non discriminazione e in ogni caso sulla base di un regolamento di utilizzo predeterminato;
- c) rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;
- d) promuovere e sviluppare gli insediamenti nel Parco di imprese hi-tech;
- e) promuovere gli insediamenti nel Parco di attività di ricerca e

sviluppo;

f) promuovere, costituire e gestire nel Parco laboratori di eccellenza in settori scientifici e tecnologici strategici;

g) promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, l'Università, i centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati a livello regionale, nazionale e internazionale, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per il sistema economico, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;

h) predisporre piani, progetti e preventivi per l'ordinato sviluppo del Parco;

i) acquistare, acquisire in concessione, vendere e costituire diritti reali e locare aree e fabbricati;

j) provvedere alla costruzione di fabbricati ed impianti e altre infrastrutture, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;

k) provvedere alla costruzione di fabbricati ed impianti costituenti il Parco, nonché alla realizzazione e gestione dei servizi comuni;

l) acquistare, vendere e locare impianti, macchinari, strumenti, conoscenze, mobili in genere;

m) realizzare ed offrire alle imprese ed ai centri insediati nel Parco e alle imprese del territorio servizi di innovazione tecnologica, di accesso alla finanza agevolata per l'attività di ricerca e sviluppo e, più in generale servizi di particolare interesse per le imprese hi-tech, per le imprese e i centri di ricerca e sviluppo;

n) in collaborazione con il Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca, promuovere la Ricerca, promuovere la realizzazione da parte delle istituzioni competenti di attività di formazione superiore e formazione universitaria;

o) promuovere e curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione professionale e di aggiornamento ad alta specializzazione, rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale delle aziende in ordine alle innovazioni di prodotto e di processo, ma anche a favorire la formazione e la specializzazione di giovani in settori ad alta qualificazione;

p) compiere ogni altro atto necessario per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del Parco e della sua attività.

In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto le seguenti specifiche finalità di

beneficio comune:

- Costruire rapporti territoriali per la promozione della cultura dell'innovazione e della sostenibilità;
- Valorizzazione delle risorse umane;
- Iniziative per lo sviluppo sociale del territorio;
- Diffusione del modello Benefit e della Sostenibilità aziendale.

Articolo 3

La società ha sede in comune di Pordenone, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del comune di Pordenone, nonché di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, filiali, succursali, unità locali, uffici, recapiti o similari, in Italia o altrove.

Articolo 4

La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 1.404.244 (unmilionequattrocentoquattromiladuecentoquarantaquattro), ed è diviso in numero 1.404.244 (unmilionequattrocentoquattromiladuecentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

La Società Consortile può richiedere ai soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 6

Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili e la Società Consortile non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà sulle somme dovute, a titolo di penalità di mora, l'interesse annuo dell'1% (un per cento) in più del tasso ufficiale di rifinanziamento determinato dalla Banca Centrale Europea, restando comunque impregiudicati gli effetti previsti dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Nessun socio può detenere singolarmente, tenendo anche conto delle eventuali partecipazioni di società controllate o collegate, di società fiduciarie e di persona interposta, più del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

Articolo 7

Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute e al prezzo di cui al successivo periodo.

Nella comunicazione il socio alienante dovrà indicare il prezzo di cessione, le modalità di pagamento nonché il nominativo dell'aspirante acquirente.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare mediante posta elettronica certificata, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà non esercitato e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare le sue azioni.

I soci che avranno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dal compimento del suo esercizio.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale.

Articolo 8

La Società consortile può emettere obbligazioni a norma di legge alle condizioni e con le modalità stabilite dall'Assemblea Straordinaria.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'assemblea ordinaria o straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli azionisti compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro eventuali aventi causa, salvo quanto disposto nell'art. 2437 del Codice Civile.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata, nel territorio della Repubblica Italiana,

presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci, amministratori, sindaci e revisori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine ordinario massimo consentito dal Codice Civile, prorogabile, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del C.C., a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Assemblea Totalitaria

In assenza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti degli organi di controllo.

Perché l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà:

- che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e degli Organi di controllo siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno cinque giorni;
- che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Di quanto sopra il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'assemblea, le deliberazioni assunte in assemblea totalitaria devono essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, agli amministratori e ai componenti degli Organi di controllo assenti.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Articolo 11

Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, purché non amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società, nel rispetto dei limiti e divieti di cui all'art. 2372 C.C.

Le Persone Giuridiche, le Società e gli altri Enti intervengono in assemblea, in proprio, attraverso coloro che ne hanno la rappresentanza legale, oppure possono farsi rappresentare da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua indisponibilità, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non azionista e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina, inoltre, 2 (due) scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 13

Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni valgono, sia in prima che in seconda convocazione, le norme di legge, salvo quanto previsto all'articolo 17 in materia di nomina dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, salvi i casi in cui l'intervento del Notaio è prescritto dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c., l'Assemblea Ordinaria delibera in ordine all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti gestori:

- approvazione del piano industriale o altro documento di indirizzo strategico o di programmazione;
- investimenti o disinvestimenti, per un corrispettivo superiore ad Euro 5.000 (cinquemila), in partecipazioni in società o soggetti di natura diversa, di diritto pubblico e privato, o, qualsiasi sia l'entità del corrispettivo, in beni immobili, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- acquisto o trasferimento d'azienda o di rami d'azienda.

Articolo 14

La qualità di azionista si perde per recesso, esclusione o estinzione della Società Consortile.

Articolo 15

I consorziati possono recedere dalla società:

a) nelle ipotesi previste dall'art. 2437 Codice Civile, con espressa esclusione della spettanza di tale diritto nelle ipotesi previste nel secondo comma del predetto articolo;

b) qualora abbiano cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 bis del Codice Civile.

Entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso, al socio recedente verrà rimborsata:

- il valore di liquidazione delle azioni, determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile, nelle ipotesi di recesso rientranti nella superiore lettera a);

- la minor somma tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio e l'entità del capitale versato dal socio, nelle ipotesi di recesso rientranti nella superiore lettera b).

Articolo 16

Il socio che venga a trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 15 lettera b) e non abbia esercitato il proprio diritto di recesso secondo le modalità e nei termini previsti nel predetto articolo, potrà essere escluso dalla società con delibera assunta dall'assemblea ordinaria dei soci, con il quorum costitutivo e deliberativo pari alla maggioranza dei tre quinti del capitale sociale, su proposta dell'Organo amministrativo.

Ai fini del computo dei quorum, non si potrà tener conto della percentuale di partecipazione al capitale sociale di pertinenza del socio da escludere, il quale, privo di diritto di voto, avrà, in ogni caso, il diritto di essere ammesso in assemblea e di esporvi le proprie posizioni e ragioni.

In nessun caso potrà essere rimborsato al socio escluso il valore delle proprie azioni.

La partecipazione del socio escluso si accrescerà, proporzionalmente, ai soci restanti, secondo quanto previsto nell'art. 2609 C.C.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La società consortile è amministrata da un Amministratore Unico o, se consentito dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), determinato dall'assemblea di volta in volta all'atto della nomina.

I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge e devono aver maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi

complessivamente non inferiori a cinque anni, mediante lo svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso società di capitali o enti pubblici, o mediante esercizio di attività professionale o di insegnamento universitario in materie attinenti ai settori tecnologico, scientifico, giuridico o economico. I soci che provvedono alla nomina dovranno corredare le designazioni con un curriculum che certifichi la corrispondenza, a quanto richiesto, delle qualificazioni dei candidati.

I componenti dell'Organo Amministrativo non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

L'organo amministrativo può nominare il Direttore Generale.

Gli amministratori durano in carica fino a un triennio e sono rieleggibili.

Alle riunioni dell'Organo amministrativo possono essere invitati, in qualità di "uditore", senza diritto a voto, uno o più soggetti ad esso estranei.

L'organo amministrativo può approvare un Regolamento che disciplini, nei limiti consentiti dalla legge, lo svolgimento e le modalità di partecipazione alle sue riunioni.

Consiglio di Amministrazione.

Al socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2449 c.c., è riservata la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità di cui alla medesima disposizione.

I rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dagli altri soci in sede assembleare. Con apposita delibera immediatamente successiva alla nomina dei Consiglieri, l'Assemblea sceglie il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a uno o più amministratori, fatti salvi i limiti previsti ai sensi di legge e di statuto.

Quando, per effetto di dimissioni o per altra causa, vengano meno la maggioranza degli amministratori, anche tutti gli altri dovranno considerarsi decaduti con obbligo, a loro carico, di convocare immediatamente l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 18

L'organo amministrativo è investito del potere di gestione della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che, per legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea. Nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può avvalersi di comitati con funzioni consultive o di proposta. Ai componenti di tali comitati può essere riconosciuta un compenso nei limiti di quanto stabilito dalla normativa, anche regionale in materia.

Articolo 19

Agli amministratori è dovuto compenso, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'ammontare del compenso, salvo quanto previsto dal comma successivo, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Agli amministratori investiti di particolari cariche è dovuto un compenso a norma dell'art. 2389 terzo comma del C.C., nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 20

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso e ne fissa il compenso.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o un Amministratore Delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata A.R., o telefax o e-mail, spediti almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telefax o telegramma od e-mail, da spedire almeno 2 (due) giorni liberi prima a ciascun Amministratore, a ciascun Sindaco effettivo ed al Revisore.

La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, salvo quanto infra precisato.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto infra precisato.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri.

Ferme le disposizioni previste ai commi precedenti, sulle seguenti materie il Consiglio di Amministrazione, ove composto da 5 (cinque) membri, delibera validamente solo con il voto favorevole di numero 4 (quattro) membri su 5 (cinque):

- l'attribuzione e la revoca di deleghe a uno o più amministratori, la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri; la fissazione dei relativi compensi;

- la proposta all'assemblea dei soci in merito a operazioni straordinarie, acquisto o trasferimento d'azienda o di rami d'azienda;

- investimenti o disinvestimenti, per un corrispettivo superiore ad Euro 5.000 (cinquemila), in partecipazioni, in società o soggetti di natura diversa, di diritto pubblico o privato, o, qualsiasi sia l'entità del corrispettivo, in beni immobili;

- la proposta all'assemblea dei soci in merito all'ingresso nel capitale sociale di eventuali nuovi soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri;

- la proposta all'assemblea dei soci del piano industriale o di altro documento di indirizzo strategico o di programmazione;

- la sottoscrizione o la modifica di qualsiasi nuovo o esistente contratto di "partnership strategica" (i.e. contratti di cooperazione che interessano la gestione della società);

- qualsiasi forma di indebitamento superiore a Euro 50.000 (cinquantamila);

- l'emissione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del Codice civile;

- l'approvazione del trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più amministratori tutti i poteri che sono per legge delegabili, con esclusione delle materie di cui all'articolo 22, ultimo comma.

Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono autenticate con firme del Presidente della riunione e del segretario.

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

Articolo 25

La rappresentanza legale della Società Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio", al Vice Presidente se nominato, ovvero al Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la detta rappresentanza anche ad altri suoi membri, nelle forme prescritte dalla legge.

La firma del Vice Presidente se nominato, o del consigliere più anziano di età, costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento o della "vacatio" del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Società anche a mandatarî ad hoc per singoli affari o per singole categorie di affari, rimanendo la materia regolata dai principi generali in materia di rappresentanza.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Articolo 26

Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea.

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti.

La revisione legale dei conti della società non può essere affidata ad un Collegio Sindacale ed è affidata ad un Revisore legale o ad una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto negli art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci e il soggetto al quale venga affidata la Revisione Legale dei conti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e gli altri requisiti fissati dalla normativa vigente in materia.

I Sindaci e il soggetto al quale venga affidata la revisione legale dei conti della società sono rieleggibili.

Ai componenti effettivi del Collegio Sindacale e al soggetto a cui è affidata la revisione legale spetta, per tutta la durata del mandato, un emolumento annuo determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa in materia.

BILANCIO - CONTRIBUZIONI - PRESTAZIONI

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, di cui agli art. 2423 e segg. del C.C., alla compilazione del bilancio di esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e con gli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.

Articolo 28

Eventuali utili saranno destinati come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo a riserva straordinaria.

È vietata la distribuzione di utili e di riserve ai soci, anche sotto forma di azioni gratuite.

Articolo 29

Al fine di perseguire i propri compiti istituzionali, la Società consortile si avvale in particolare di:

a) proventi delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;

b) contributi pubblici e privati;

c) contributi annuali dei soci di cui ai successivi commi.

Ai sensi dell'art. 2615-ter, secondo comma, del Codice Civile, ai Soci può essere richiesto il versamento di contributi in denaro, qualora ciò si renda necessario per il perseguimento dei fini societari.

I termini e le modalità del versamento dei contributi di cui al comma 2 sono deliberati dall'assemblea ordinaria su proposta dell'Organo Amministrativo.

SCIoglimento

Articolo 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società Consortile l'Assemblea delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, in conformità ai fini istituzionali.

Eventuali eccedenze rispetto al capitale sociale da rimborsare ai soci saranno devolute dall'assemblea per finalità di pubblica utilità conformi ai fini perseguiti dalla società.

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 30 bis

La società stabilisce, con proprio provvedimento approvato dall'Organo amministrativo, i criteri e le modalità di reclutamento del personale, fissandone i relativi compensi nel rispetto della normativa, anche regionale, vigente in materia.

DIVIETO DI ORGANI DIVERSI

Articolo 30 ter

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 31

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge di società per azioni e di consorzi.